



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 6

Direzione

Ponticelli - Barra - San Giovanni

Manutenzione degli impianti elevatori ricadenti nell'ambito della
Municipalità 6 per gli anni 2019-2020-2021

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO
4.01

DATA
luglio 2019

Capitolato Prestazionale

Il Responsabile del Procedimento

ing. Pasquale CICCARELLI

Progettazione

I.D.T. Raffaele Esposito

SOMMARIO

1	DISPOSIZIONI GENERALI	2
1.1	Qualità e provenienza dei materiali	2
1.2	Responsabilità ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore	2
1.3	Direzione tecnica dell'appalto	5
1.4	Estensione o riduzione del numero di impianti da gestire	5
1.5	Ordini dell'Amministrazione e degli Organi di Direzione.....	6
1.6	Dichiarazione di conformità DM 37/08	6
1.7	Verifica finale di funzionamento degli impianti e loro riconsegna al termine dell'appalto.....	6
2	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	7
2.1	Conduzione dell'appalto.....	7
2.2	Orario di lavoro	7
2.3	Richieste d'intervento.....	8
2.4	Richieste di presidio degli impianti.....	8
2.5	Verifiche periodiche	8
2.6	Visite straordinarie	9
2.7	Documentazione	9
2.8	Informazioni agli utenti	9
2.9	Variazioni delle opere designate.....	9
2.10	Opere non conformi	10
2.11	Manutenzione ordinaria – periodica - controllo e verifiche	10
2.12	Controlli periodici	10
2.13	Manutenzione ordinaria periodica degli impianti a fune	10
2.14	Manutenzione ordinaria periodica degli impianti oleodinamici	11
2.15	Manutenzione conservativa – sospensione dell'esercizio.....	11
2.16	Manutenzione preventiva ed eliminazione di guasti ed anomalie	11
2.17	Manutenzione straordinaria - interventi ripristino funzionale ed installazioni di impianti ex novo ...	13

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. I materiali da adoperarsi per l'esecuzione dei lavori dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute essenziali in commercio per dichiararli di prima qualità e, per la loro accettazione, dovranno avere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative.
2. Inoltre, per quanto concerne la sostituzione di parti meccaniche e di altri elementi strutturali degli elevatori, resa necessaria per qualunque causa prevista nell'appalto, la ditta è tenuta a provvedere con materiali identici a quelli da sostituire e della stessa fabbrica costruttrice dei pezzi originali. Laddove risultasse oggettivamente impossibile reperire pezzi di ricambi originali, la ditta dovrà fornire componenti di analoghe prestazioni, perfettamente integrabili nell'impianto ascensore e con un anno di garanzia.
3. In caso di rifiuto della D.L. di qualche provvista, perché ritenuta a suo insindacabile giudizio non idonea ai lavori, la ditta è tenuta a sostituirla con un'altra che risponda ai requisiti dovuti. I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro a cura e spese della ditta.
4. La ditta ha inoltre l'obbligo di presenziare, in ogni tempo e luogo, alle prove cui la D.L. intendesse sottoporre i materiali impiegati o da impiegare, provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio degli stessi agli Istituti di prove ufficiali, nonché al pagamento delle relative spese e tasse di esecuzione.

1.2 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto si assume i seguenti ulteriori obblighi, avendone tenuto conto nella presentazione della propria offerta:
 - a) Provvedere a tenere sempre in perfetto stato di efficienza gli impianti prevedendo ogni eventuale guasto e sostituendo, in tempo utile e con la massima sollecitudine, quei pezzi che possono alterarsi o danneggiarsi.
 - b) Vigilare sullo stato di conservazione delle funi. Qualora non si riscontrasse la sussistenza delle condizioni di sicurezza, di cui alla normativa vigente, la ditta provvederà tempestivamente a porre "fuori esercizio" l'impianto informandone la D.L. che disporrà di procedere alla loro sostituzione.
 - c) Vigilare sul buon funzionamento degli interruttori differenziali salvavita provvedendo a sostituire tempestivamente quelli che dovessero presentare delle anomalie.
 - d) Per l'adeguamento degli impianti alle leggi vigenti e/o per interventi di ristrutturazione, la ditta, a richiesta e d'intesa con la D.L. del Comune, dovrà approntare, a propria cura e spese, un progetto dettagliato di esecuzione delle opere corredato di preventivo di spesa. Il computo economico dovrà essere redatto con i prezzi contrattuali.
 - e) Provvedere a rendere disponibili, in qualsiasi momento, alla D.L. le schede tecniche di manutenzione globale degli impianti, firmate e timbrate dal direttore tecnico dell'Impresa, riportanti le caratteristiche tecniche degli stessi ed i risultati delle verifiche periodiche.
 - f) Vigilare, nei più ampi sensi di legge, della regolarità e della sicurezza del funzionamento degli impianti (in dipendenza degli obblighi assunti con il presente C.S.A.), esonerando implicitamente sia l'Amministrazione sia i funzionari comunali da ogni responsabilità al riguardo.

- g) Provvedere alla pulizia periodica dei pozzi di extracorsa, anche su esplicita richiesta della D.L.. Sarà cura della ditta provvedere al trasporto a rifiuto del materiale rimosso presso discariche autorizzate.
- h) Provvedere alla fornitura ed al trasporto a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti gli interventi che si rendono necessari per l'espletamento del servizio di manutenzione globale
- i) Tenere in officina una scorta di materiale minuto e pezzi di ricambio, con particolare attenzione a quelli di difficile reperibilità (meccanici, elettrici, elettromeccanici ed elettronici), sufficienti ad assicurare la sicurezza e la continuità di esercizio degli impianti. La ditta, nel caso di impossibilità a reperire sul mercato "componenti" di natura specialistica, dovrà provvedere alla sostituzione a propria cura e spesa dell'intero "apparato" comprendente il componente, garantendo nel contempo le caratteristiche tecniche e il livello di efficienza dell'impianto.
- j) Provvedere all'allacciamento degli impianti di energia elettrica di cantiere ai circuiti di alimentazione che saranno indicati dalla D.L.
- k) Provvedere ai ponteggi e le impalcature mobili necessarie per l'esecuzione dei lavori.
- l) Provvedere all'assistenza muraria consistente nei lavori complementari ai montaggi.
- m) Provvedere alla pulizia dei luoghi di lavoro, scarico e trasporto alla discarica dei materiali di risulta ed altro, dipendenti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione.
- n) Provvedere alla esecuzione delle prove che la D.L., in caso di contestazioni o altro, ordini di far eseguire presso gli Istituti ufficialmente autorizzati, dei materiali da impiegarsi negli impianti.
- o) Consentire l'accesso ad operai di altre ditte che vi debbano eseguire i lavori ad esse affidate, nei locali in cui si svolge la manutenzione degli impianti, nonché provvedere alla relativa sorveglianza per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle proprie opere, tenendo sollevata l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- p) Risarcire eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.
- q) Provvedere al pagamento degli oneri dovuti dall'Amministrazione Comunale alle A.S.L. ed agli altri Enti che ne abbiano diritto per legge, relativamente alle visite ordinarie e straordinarie agli impianti elevatori compresi nel lotto di appalto e/o successivamente acquisisti. Detto onere si intende compreso nei canoni globali mensili dovuti all'Impresa appaltatrice.
- r) Provvedere a rendere disponibile per la D. L., ogni qualvolta ne faccia richiesta, un'autovettura con autista per eseguire sopralluoghi tecnici sugli impianti affidati in manutenzione e su quelli in attesa di essere consegnati da altri Uffici del Comune o Enti.
- s) Fornire alla D.L. le attestazioni, controfirmate dagli utenti degli impianti, comprovanti l'avvenuto intervento di manutenzione.
- t) Fornire alla D.L., entro 6 mesi dalla data di consegna dei lavori, copia degli schemi elettrici, eventualmente mancanti, dei singoli impianti. Resta inteso che sarà cura della ditta assicurare che i locali macchina degli impianti oggetto dell'appalto siano sempre dotati dei predetti schemi elettrici. Nel caso in cui gli impianti risultassero privi di tali schemi la ditta dovrà provvedere, a

propria cura e spese, a redigerne di nuovi a firma del direttore tecnico o professionista abilitato, consegnandone una copia alla D.L.

- u) Fornire ed installare opportunamente alle pareti, adeguati estintori e provvedere alla loro ricarica.
- v) Provvedere, a propria cura e spese a tutti gli adempimenti necessari per il rilascio, da parte degli Organismi competenti, dei libretti di immatricolazione eventualmente mancanti all'atto della consegna dei lavori, nonché alla richiesta di rilascio di eventuali duplicati.
- w) Provvedere, a propria cura e spese, ad inviare alla D.L., entro 15 giorni dalla data del rilascio da parte degli Organi preposti, i verbali di ispezione e/o di collaudo.
- x) Eleggere domicilio legale in Napoli, presso persona o uffici, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- y) Impegnarsi alla nomina di un ingegnere iscritto all'Albo Professionale e abilitato anche al rilascio di certificazioni previste dalla Legge 46/90 e s.m. ed i., a cui la ditta affiderà la direzione tecnica.
- z) Pagare tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione, all'espletamento della gara ed alla stipula del contratto e sua registrazione.
- aa) In relazione ad eventuali impianti a servizio pubblico la ditta dovrà fornire ogni assistenza al Responsabile di Esercizio nell'espletamento delle sue funzioni ed in particolare in occasione della effettuazione delle verifiche e prove funzionali periodiche secondo modalità e frequenza disposte dalle vigenti leggi e/o regolamenti (revisioni semestrali, speciali o generali). In tali occasioni la ditta dovrà eseguire i controlli non distruttivi e tutte le ulteriori prove che il Responsabile di Esercizio riterrà necessarie. La ditta dovrà, a propria cura e spese ed a mezzo del suo responsabile o di altro professionista appositamente incaricato iscritto all'albo professionale degli ingegneri, produrre le certificazioni richieste in occasione delle suddette verifiche periodiche, comprese quelle inerenti la staticità dei manufatti edilizi in cui sono ubicati gli impianti elevatori a servizio pubblico. Sarà, inoltre, compito del Responsabile tecnico o comunque del professionista incaricato, indicare le modalità di eliminazione di eventuali fattori ostativi al rilascio della richiesta certificazione. Su dette indicazioni e direttive, l'Amministrazione procederà, sotto il controllo del predetto tecnico, all'esecuzione delle opere eventualmente a farsi per il raggiungimento del necessario grado di sicurezza e consentire la certificazione liberatoria da parte del medesimo tecnico.
- bb) Rendere disponibile negli uffici della D.L., a titolo di comodato d'uso e per tutta la durata dell'appalto, con fornitura di materiale di uso corrente, idonea attrezzatura informatica costituita da:
 - a) n. 2 PC di primaria casa costruttrice, con le seguenti caratteristiche minime:
 - processore 2,00 GHz;
 - memoria centrale Ram 4 Gb;
 - HD da 500 Gb;
 - masterizzatore DVD-RW Double Layer;
 - scheda di rete;
 - monitor LCD da 19";

- tastiera 102 tasti;
 - sistema operativo Windows 7;
 - dotazione di pacchetti software Office 2012;
 - dotazione di idoneo programma per la contabilità;
- b) apparecchiatura multifunzione (stampante - scanner – fotocopiatrice – fax) per formati A3/A4.

1.3 DIREZIONE TECNICA DELL'APPALTO

1. La ditta dovrà dichiarare, prima dell'inizio dell'appalto, di aver assunto, per la sorveglianza dei lavori, per dirigere la regolare esecuzione ed assumere le inerenti responsabilità, un ingegnere debitamente autorizzato all'esercizio professionale, consegnando al Dirigente del Patrimonio Comunale formale dichiarazione di accettazione da parte dell'ingegnere prescelto, che dovrà essere sostituito non solo se lasci o declini l'incarico ricevuto, ma anche per richiesta insindacabile del capo dell'Amministrazione.
2. La presenza e responsabilità di detto ingegnere non eliminerà, né attenuerà, comunque, la responsabilità della ditta nei confronti sia dell'Amministrazione che dei terzi; così come la sorveglianza e la D. L. da parte dei tecnici del Comune non eliminerà, né attenuerà in nessun caso e per qualsiasi ragione, tale responsabilità piena ed assoluta della ditta e non comporterà mai assunzione di responsabilità qualsiasi da parte dei detti tecnici e del Comune.
3. Se la ditta non ottempererà a quanto sopra, non si procederà all'inizio dell'appalto, e si farà luogo, senz'altro, alla rescissione del contratto in danno dell'appaltatore.
4. Se nel termine di 10 (dieci) giorni dalla rinuncia dell'incarico da parte dell'ingegnere già prescelto oppure dell'invito alla sostituzione fatta dall'Amministrazione, la ditta non avrà provveduto alla sostituzione, sarà applicata la penale di € 150 (centocinquanta) al giorno, per 10 giorni consecutivi. Decorso tale termine, l'Amministrazione avrà piena facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

1.4 ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL NUMERO DI IMPIANTI DA GESTIRE

1. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di aumentare o di ridurre, in modo temporaneo o definitivo, il numero degli impianti affidati in manutenzione globale, senza che la ditta possa rifiutare, sollevare obiezioni o pretendere prezzi diversi da quelli derivanti dall'applicazione dei corrispettivi contrattuali.
2. L'affidamento dei nuovi impianti verrà effettuato per mezzo di ordini di servizio della D.L. muniti del visto del dirigente del Patrimonio Comunale.
3. Entro 24 ore dalla ricezione dell'ordine di servizio la ditta sarà tenuta ad iniziare la manutenzione.
4. Una volta notificato l'affidamento, con le modalità di cui innanzi, i relativi canoni saranno inseriti in contabilità e liquidati fino alla disponibilità dell'importo contrattuale.
5. Laddove necessario, l'Amministrazione appaltante provvederà di volta in volta alle dovute integrazioni dei fondi occorrenti e l'Impresa sarà tenuta a sottoscrivere i relativi contratti.
6. La ditta è obbligata a partecipare a tutti i sopralluoghi che si renderanno necessari in occasione dell'acquisizione di nuovi impianti elevatori, verificando la perfetta funzionalità degli stessi, fermo restando

che la presa in consegna di nuovi impianti è comunque subordinata all'esistenza di collaudo e certificazione da parte degli organi preposti.

7. Per i nuovi impianti acquisiti la ditta sarà obbligata a provvedere, a propria cura e spese, alla messa in opera di tutti quei componenti che si rendessero necessari per la perfetta funzionalità degli stessi che dovevano risultare tali già all'atto della presa in consegna, anche se dette carenze non fossero state evidenziate dall'impresa nel corso delle verifiche per la consegna medesima.

1.5 ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI DI DIREZIONE

1. Tutti gli ordini dell'Amministrazione o degli organi della D.L. dovranno risultare da atto scritto (fax, lettera semplice o raccomandata o e mail) che non potrà per nessun effetto essere contestato dall'appaltatore senza motivata giustificazione.

2. La ditta, senza diritto ad indennizzo o compenso di sorta, ha l'obbligo di eseguire le varie opere degli impianti nell'ordine prescritto dalla D.L., in modo da coordinarle ad altre opere di finimento dell'edificio, anche se tale ordine non sia il più conveniente per la ditta, la quale inoltre, deve assoggettarsi, in ogni tempo e sempre senza alcun diritto di indennizzo o compenso di sorta, a tutte le modifiche che all'ordine stesso la suindicata D.L. ritenga, a suo insindacabile giudizio, di apportare per esigenza di lavoro.

3. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della D.L., in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.

1.6 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DM 37/08

1. L'appaltatore al termine dei lavori di modifica impiantistica, anche parziale, è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 e D.M. 19 maggio 2010.

1.7 VERIFICA FINALE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E LORO RICONSEGNA AL TERMINE DELL'APPALTO

1. Gli impianti ed i loro accessori, al termine dell'appalto, dovranno essere riconsegnati dalla ditta all'Amministrazione appaltante nello stato di conservazione, di manutenzione e funzionalità in cui verranno consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso. In tale sede la D.L. provvederà ad una verifica generale di tutte le apparecchiature ed effettuerà tutte le prove di funzionamento che riterrà opportune, in contraddittorio con l'Impresa. Per tale adempimento la ditta metterà a disposizione il personale specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli apparecchi di misura necessari.

2 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

2.1 CONDUZIONE DELL'APPALTO

1. Tutte le prestazioni del servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguite rispettando tutte le procedure e le specifiche tecniche descritte nel presente articolo e nei seguenti.
2. La ditta Appaltatrice dovrà svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria preventiva (servizio di controllo periodico), in maniera autonoma e pianificata, con la periodicità necessaria concordata con il Comune, in modo da garantire la perfetta efficienza, affidabilità, e sicurezza degli impianti elevatori degli edifici interessati.
3. Per gli interventi di manutenzione ordinaria periodica e manutenzione ordinaria correttiva dovrà essere garantito il servizio di reperibilità e pronto intervento tramite presidio telefonico per la ricezione della richiesta di intervento, e la reperibilità dei propri tecnici in grado di intervenire tempestivamente.
4. La reperibilità e l'intervento del personale si intendono compresi nel canone mensile e non comportano quindi la corresponsione di alcun diritto di chiamata. Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità, che devono essere garantite anche in caso di scioperi generali, categoria o aziendali.
5. Nel canone di manutenzione ordinaria periodica s'intende compresa, quale onere a carico della ditta, l'attività di sorveglianza di tutti gli impianti con il conseguente pronto intervento per la prevenzione ed eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità.
6. Le attività di manutenzione straordinaria dovranno, in ogni caso, essere effettuate solo su autorizzazione scritta del Comune dal competente Servizio a seguito di presentazione di preventivo spesa.
7. Dovrà inoltre essere garantito il servizio di assistenza ai tecnici ogni qualvolta sia necessario o richiesto dal Comune sia per i propri tecnici, che per quelli dei vari enti preposti ai controlli (VV. FF.,ISPESL, ASL, ecc.), e in modo particolare per quelli dell'Organismo Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99 e delle verifiche straordinarie ai sensi del D.M. 23 luglio 2009. - "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE" -.
8. Durante lo svolgimento di qualsiasi intervento dovrà essere messo un cartello di "fuori servizio" che avvisi gli utenti della momentanea sospensione dell'impianto per manutenzione. Al termine della manutenzione, dovranno essere eseguite alcune corse verificando il corretto funzionamento dell'elevatore. Le condizioni di fermo e di ripristino in esercizio dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune.

2.2 ORARIO DI LAVORO

1. L'esecuzione di tutte le prestazioni incluse nel presente capitolato dovranno essere garantite 24 ore su 24 ore, in giornate feriali e festive, sia durante l'orario normale di lavoro della Ditta appaltatrice che nel restante periodo della giornata.
2. Per le attività relative al servizio di manutenzione ordinaria, eventualmente eseguite in orario differente dall'orario normale (prefestivo, festivo, notturno ecc.), La Stazione Appaltante non pagherà nessun valore aggiuntivo.
3. Il Soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di sottoscrivere nel proprio ambito aziendale adeguati regolamenti di servizio al fine di assicurare gli interventi anche in caso di sciopero da parte del personale della Ditta, ai sensi dell'art. 2 della legge 12.06.1990 n. 146.

2.3 RICHIESTE D'INTERVENTO

1. La ditta dovrà essere provvista di un'officina di riparazione munita di telefono e segreteria telefonica ed avrà l'obbligo di accettare comunicazioni a mezzo fax, fonogramma e comunicazione telefonica, ed inviare entro il più breve tempo possibile (al massimo due ore dalla segnalazione) la manodopera necessaria per le riparazioni.
2. La ditta è comunque obbligata a comunicare un recapito telefonico, anche diverso da quello di cui sopra, in modo da assicurare la propria reperibilità nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni della settimana, non esclusi quelli festivi e prefestivi.
3. Per gli interventi di riparazione che dovessero comportare la sospensione del servizio per oltre un giorno, verrà applicata una detrazione dal credito dell'Impresa corrispondente ad 1/30 del canone mensile previsto per l'impianto, per ogni giorno naturale e consecutivo di sospensione.
4. La predetta detrazione si applicherà anche nel caso che i lavori fossero richiesti a seguito delle ispezioni degli organismi previsti dalle leggi vigenti.
5. Ogni qualvolta si renda necessario, la D.L. potrà richiedere all'Impresa il presidio degli impianti affidati con personale specializzato, anche in orari di lavoro straordinario o festivo.
6. Detto servizio verrà compensato facendo riferimento all'elenco prezzi contrattuale.

2.4 RICHIESTE DI PRESIDIO DEGLI IMPIANTI

1. Ogni qualvolta si renda necessario, la D.L. potrà richiedere alla ditta il presidio degli impianti affidati con personale specializzato anche in orari di lavoro straordinario o festivo.
2. Detto servizio verrà ricompensato facendo riferimento all'elenco prezzi contrattuale.

2.5 VERIFICHE PERIODICHE

1. Il Manutentore ha l'obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l'effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, il Manutentore comunicherà per iscritto al Committente l'elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre dell'anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Manutentore concordare con il soggetto incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare il Manutentore con personale qualificato, come disposto dell'art. 13 D.P.R. 162/99. Il Manutentore è tenuto ad eseguire sull'impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica per l'esecuzione della stessa. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell'impianto non preventivamente formalmente segnalate dal Manutentore, si applicano le penali riportate nell'articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso il Manutentore sarà anche tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell'impianto da parte dell'organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente. Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, è totalmente a carico del Manutentore. Per l'esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all'art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a carico del Manutentore per le verifiche periodiche.

2.6 VISITE STRAORDINARIE

1. In ordine all'eventuale realizzazione di interventi di natura straordinaria la Stazione appaltante chiederà al soggetto aggiudicatario di effettuare un completo esame dell'installazione interessata dall'intervento medesimo, al fine di ottenere un preventivo dei costi relativi allo stesso. Allo scopo di cui sopra occorrerà un preventivo concordamento con l'Ufficio Tecnico affinché possa provvedere a che gli addetti dello stesso e quelli del Servizio Prevenzione e Protezione siano presenti durante le operazioni di visita straordinaria.

2.7 DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del contratto di manutenzione è conservata presso la sede della Stazione Appaltante, salvo per le parti da conservare presso gli impianti. È a carico del manutentore verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, la completezza della documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l'impianto che quella da tenere a cura del Committente. A seguito di tale verifica, entro la data sopra citata, il Manutentore segnalerà al Committente eventuali carenze della documentazione stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto. È inoltre a carico del Manutentore la creazione, l'aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/99. Copia del libretto verrà conservata presso gli Uffici tecnici del Committente unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti stessi. Sarà cura del Manutentore, con oneri a suo carico, predisporre copia della documentazione tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale macchine degli impianti unitamente ai registri delle visite manutentive. Il Manutentore deve verificare altresì entro il 31 marzo di ogni anno che all'interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto previsto dalla norma, il Manutentore è tenuto ad installarle o sostituirle con quelle corrette entro il 30 aprile successivo alla verifica. Tutti gli oneri necessari all'espletamento da parte del Manutentore di quanto previsto nel presente articolo sono a completo carico del Manutentore stesso e si intendono compresi nei canoni di manutenzione di contratto.

2.8 INFORMAZIONI AGLI UTENTI

1. In caso di riparazione programmata e comunque in tutti i casi, con gli anticipi richiesti dal singolo caso, il Manutentore informerà gli utenti degli impianti mediante un cartello posto in evidenza nell'edificio interessato riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori stessi, la data di fine lavori.

2.9 VARIAZIONI DELLE OPERE DESIGNATE

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, durante l'esecuzione del contratto, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dell'intervento, senza che il soggetto aggiudicatario possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato; eventuali opere impreviste all'inizio del servizio verranno, come le precedenti, liquidate sistematicamente a misura, con l'applicazione costante dell'Elenco Prezzi di riferimento. Quando l'ordine di servizio venga dato tempestivamente (cioè prima dell'esecuzione delle opere da variare o delle provviste relative non utilizzabili diversamente) il soggetto aggiudicatario non ha diritto ad alcun indennizzo, né ad alcuna proroga al termine di consegna, ma soltanto alla contabilizzazione a prezzi unitari delle eventuali differenze in più o in meno sui quantitativi delle opere

rispetto al progetto. Non si terrà conto di quelle opere, conseguenti a varianti che differiscano , solo per forma, rispetto a quelle previste dai disegni e dal presente Capitolato. Le varianti sono disposte esclusivamente dalla Stazione Appaltante con ordini scritti.

2.10 OPERE NON CONFORMI

1. Ogni contravvenzione alle disposizioni del presente Capitolato è a completo rischio e pericolo del soggetto aggiudicatario stesso che deve rimuovere e demolire le opere eseguite qualora la Stazione Appaltante, a suo giudizio insindacabile, non creda di accettarle e in caso di accettazione, senza alcun aumento sul prezzo dell'appalto, sarà obbligato all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari, che gli siano richieste.

2.11 MANUTENZIONE ORDINARIA – PERIODICA - CONTROLLO E VERIFICHE

1. La ditta deve provvedere a verificare, una volta ogni mese, il regolare funzionamento e lo stato di conservazione di tutti gli organi dell'impianto, a tenere sempre in perfetto stato di efficienza gli elevatori, prevedendo ogni eventuale guasto, promuovendo in tutti i casi la tempestiva esecuzione delle riparazioni e la sostituzione di qualsiasi parte deteriorata, inviando sollecita comunicazione scritta alla D.L.
2. Andranno segnalati, inoltre, alla D.L. gli eventuali danni derivanti da terzi e/o da cause di forza maggiore per provvedere ai conseguenziali lavori di ripristino di cui al successivo articolo.
3. Nel caso che la ditta riscontri situazioni anomale e/o di pericolo in atto, che non può tempestivamente eliminare, sospenderà immediatamente il funzionamento dell'impianto medesimo informando sollecitamente la D.L.

2.12 CONTROLLI PERIODICI

1. La ditta deve provvedere ai seguenti controlli periodici:
 - 1) semestrali: sicurezze, bandelle di raccordo, freno motore, alimentatore di emergenza, meccanica di trazione, dispositivo paracadute, organi elettrici striscianti, blindosbarra, stabilità guida, sblocco sbarre e sblocco pedana;
 - 2) annuali: comandi, pulsantiere di piano, impianto elettrico generale, alimentatore.
1. Gli interventi da 1) a 2) sono compensati nel canone mensile.
2. La ditta è tenuta a fornire la necessaria manodopera e la relativa strumentazione per l'esecuzione delle prove periodiche ed ispezioni eseguite dagli organi di controllo (VV.F., Ispesl, Organismi notificati, ASL, Ispettorato del Lavoro, Comune, IMC-USTIF ecc.); a tali ispezioni dovrà presenziare, ove richiesto, il direttore tecnico della ditta.
3. L'assistenza alle visite degli organi ispettivi è compensata a misura secondo l'elenco prezzi contrattuale.

2.13 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI A FUNE

1. La ditta deve provvedere:
 - 1) alla fornitura dell'olio, dei grassi, degli stracci occorrenti, alla sostituzione di tutti i componenti di usuale consumo, come contatti, teleruttori, relais, serrature porte, fusibili, connessioni flessibili, pulsanti e mollette, guarnizioni freni, luci vano corsa, luci cabina. luci locale macchina, luci di emergenza in cabina e nel locale macchina.

- 2) alla pulizia dei locali macchina, vani corsa, fosse di extracorsa, soglie cabina ed al conseguente allontanamento dei materiali rimossi;
 - 3) alla pulizia e protezione delle parti soggette a corrosioni, mediante l'uso di vernici appropriate;
 - 4) alla pulizia e lubrificazione delle parti mobili e fisse degli impianti;
 - 5) alla sostituzione di guarnizioni e bullonerie;
 - 6) alla verifica periodica (mensile) di tutti i dispositivi di sicurezza e dei limitatori di velocità;
 - 7) alla equilibratura delle tensioni delle funi di trazione e dei relativi attacchi;
 - 8) alla verifica dell'impianto elettrico e dell'efficacia del collegamento di terra;
 - 9) alla verifica dello stato delle guide, della puleggia del freno, della serratura di blocco.
 - 10) alla vigilanza con particolare attenzione sullo stato di conservazione delle funi e di tutti gli organi di sicurezza, secondo le disposizioni di legge, e riferire alla D.L. le eventuali anomalie riscontrate.
2. Gli interventi da 1) a 10) sono compensati nel canone mensile.

2.14 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI OLEODINAMICI

1. La ditta deve provvedere:
- 1) al controllo del livello dell'olio nel serbatoio e al rabbocco o alla sostituzione qualora se ne presentasse la necessità;
 - 2) alla tenuta delle guarnizioni;
 - 3) al controllo delle tubazioni di mandata olio e relativi attacchi del tubo recupero olio;
 - 4) alla riparazione e sostituzione dei cavi conduttori.
2. Gli interventi da 1) a 4) sono compensati nel canone mensile.

2.15 MANUTENZIONE CONSERVATIVA – SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO

1. L'Amministrazione potrà richiedere per alcuni impianti, temporaneamente non soggetti ad utilizzazione, l'effettuazione della sola manutenzione conservativa, dove per manutenzione conservativa si intende lo svolgimento di tutte le operazioni sufficienti a consentire l'immediata funzionalità dell'impianto stesso in caso di riutilizzo; in questo caso verrà corrisposto alla ditta un canone mensile pari al 20% di quello della manutenzione ordinaria.

2.16 MANUTENZIONE PREVENTIVA ED ELIMINAZIONE DI GUASTI ED ANOMALIE

1. Comprende l'esecuzione di tutti i lavori e la fornitura dei materiali e mezzi d'opera per la riparazione e la sostituzione di tutte le parti costituenti gli impianti (organi di macchina, apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, ecc.) il cui stato di avaria, in conseguenza di normale usura per vetustà e/o per qualsiasi altro motivo, possa determinare il non perfetto funzionamento degli impianti stessi. In particolare la ditta dovrà, a propria cura e spese, riparare, sostituire e fornire in opera i componenti il cui stato di usura non garantisce un regolare funzionamento dell'impianto:

- 1) l'argano, il motore, il generatore e le parti del gruppo di manovra come le viti senza fine, gli ingranaggi, i cuscinetti di spinta, i supporti, le bobine per freno elettromeccanico e/o i motori del freno, i ceppi del freno, le spazzole, gli avvolgimenti, i collettori, gli elementi rotanti, le resistenze per la manovra e per i circuiti del motore, le armature dell'elettromagnete e le altre parti meccaniche, usando a questo scopo soltanto parti originali;

- 2) i pattini di cabina, le guarnizioni dei pattini di guida cabina e dei pattini a rulli per assicurare un funzionamento silenzioso;
- 3) le funi metalliche quando ciò sia necessario per mantenere il prescritto fattore di sicurezza ed a fornire e/o a ripristinare, se non presenti, sugli impianti le funi di scorta, se richieste, provvedendo a propria cura e spese a tutti i collaudi richiesti dall' Ispesl e dalla A.S.L. e, per gli impianti pubblici dal IMC - USTIF;
- 4) i cavi flessibili;
- 5) le porte ed i relativi meccanismi di movimentazione e consenso, nonché tutti gli accessori delle stesse;
- 6) le lampade in cabina, nel vano corsa, nel locale macchina e sul percorso di accesso al locale macchina;
- 7) i segnalatori luminosi delle bottoniere di piano e di cabina;
- 8) qualsiasi tipo di impianto segnalatore (sia acustico che luminoso), di citofoni, telefoni e dispositivi di chiamata e di allarme nelle stazioni, in sala macchina ed in cabina;
- 9) i tappeti in cabina;
- 10) le bottoniere di piano e di cabina;
- 11) le linee elettriche e gli interruttori di ogni tipo;
- 12) qualsiasi componente, meccanico, elettrico ed elettronico, dei quadri elettrici ed elettronici;
- 13) componenti e parti di cabine, soglie, contrappesi;
- 14) le soglie in anticorodal o in marmo ai piani quando se ne ravvisi la necessità, nonché il rifacimento dei rivestimenti esterni ed interni degli elevatori soggetti a consumo da parte degli utenti;
- 15) le parti metalliche e le opere murarie che dovessero deteriorarsi per normale usura, compresi i ripristini di attintatura (come ad esempio le pareti del locale argano, le scale di accesso, le ornate delle porte di piano, ecc.);
- 16) le targhe di portata nelle cabine e di avviso e regolamentazione alle stazioni.

2. Per gli impianti oleodinamici la ditta dovrà, inoltre, riparare o sostituire, a propria cura e spese, i seguenti componenti il cui stato di usura non garantisce un regolare funzionamento dell'impianto: il motore, la pompa idraulica, le bobine, le resistenze per azionamento dei circuiti, i cilindri, i pistoni, le valvole, le tubazioni, il serbatoio, il manometro, il liquido, i filtri, gli espurghi d'aria, il dispositivo di controllo temperatura massima di impiego, l'impianto di refrigerazione e/o gli scambiatori di calore, i dispositivi di protezione contro la discesa della cabina, le guarnizioni di tenuta del cilindro e del pistone, le valvole ed elettrovalvole della centralina idraulica, ecc.

3. Tutte le prestazioni dei convenienti mezzi e della relativa manodopera per l'esecuzione delle prove di ispezione che vengano eseguite dagli organi di controllo e di quelle che in qualsiasi epoca vorrà eseguire l'Amministrazione Comunale a mezzo del Servizio competente, anche in relazione all'applicazione del D.M. 2.1.1985 n. 23 riguardante la sicurezza degli impianti a fune in servizio pubblico per le revisioni annuali, quinquennali e decennali fino al relativo soddisfacimento per la tenuta in esercizio. A tutte le operazioni di visita degli Organi di tutela e controllo dovrà presenziare un rappresentante della ditta con propri operai.

4. Per gli impianti montascale la ditta dovrà, altresì, riparare o sostituire: il motore, le bandelle di raccordo, il freno, le spazzole degli organi elettrici striscianti, la blindosbarra, le pulsantiere di piano, tutte le sicurezze

del sistema, i fine corsa, l'alimentatore di emergenza, i relais, i teleruttori ed i microinterruttori, le batterie del sistema radiocomando, la ruota di traino e le ruote di supporto, ecc.

5. Sono ancora a carico della ditta, quelle opere murarie connesse ai predetti interventi (rifacimento d'intonaco, tagli, tracce per linee elettriche, attacchi a muro, staffe, ripristini, tinteggiature, forniture e opere in ferro ed altri metalli, ecc.).

6. Le indicazioni di cui innanzi debbono ritenersi unicamente come norme di massima, per rendersi conto delle opere da eseguire.

7. La ditta dovrà, pertanto, provvedere a tutte le operazioni, anche se non precedentemente descritte, intese a conservare gli impianti affidati e le pertinenze connesse, nelle migliori condizioni, prevedendo e prevenendo le cause dei guasti con la tempestiva sostituzione delle parti obsolete.

8. Gli interventi, di cui al presente articolo, che non sono compensati nel canone mensile, saranno compensati a misura, in base all'elenco prezzi contrattuale.

9. Gli interventi, di cui al presente articolo, che non sono compensati nel canone mensile, verranno effettuati da parte della ditta, esclusivamente su ordinativi della D. L. la quale fisserà anche i termini di tempo utile alla loro ultimazione. Le disposizioni della D.L. potranno essere trasmesse anche a mezzo fax, mail o telefono.

10. Tutti gli interventi, di cui al presente articolo possono, essere disposti dalla D.L. anche per gli impianti acquisiti in estensione nel corso dell'appalto di gestione, senza che la ditta appaltatrice possa rifiutarsi o accampare pretese di maggiori compensi rispetto ai prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale.

2.17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI RIPRISTINO FUNZIONALE ED INSTALLAZIONI DI IMPIANTI EX NOVO

1. Per interventi di ripristino funzionale s'intendono l'esecuzione di tutte le opere e tutte le forniture per la riparazione, l'ammodernamento, l'ampliamento e/o sostituzione di parti d'impianto o di apparecchiature elettriche, per avaria da qualsiasi causa non imputabile a negligenza della ditta manutentrice, per il ripristino dei danni causati da atti vandalici e/o forza maggiore, nonché a seguito di adeguamenti normativi e prescrizioni impartite dagli Organi di controllo.

2. Detti lavori verranno effettuati da parte della ditta, esclusivamente su ordinativi della D. L. la quale fisserà anche i termini di tempo utile alla loro ultimazione. Le disposizioni della D.L. potranno essere trasmesse anche a mezzo fax, mail o telefono.

3. Gli interventi, di cui al presente articolo possono, essere disposti dalla D.L. anche per gli impianti acquisiti in estensione nel corso dell'appalto di gestione, senza che la ditta appaltatrice possa rifiutarsi o accampare pretese di maggiori compensi rispetto a quelli contrattuali.

4. Sarà parimenti equiparata ad interventi di manutenzione straordinaria, l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per adeguare gli impianti alle norme di legge riguardanti la materia, che dovessero essere promulgate nel corso dell'appalto.

5. Sarà parimenti equiparata ad interventi di manutenzione straordinaria, l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per installazioni di impianti ex novo, a seguito di sopravvenute esigenze dell'Amministrazione durante il corso dell'appalto.

6. Gli interventi di manutenzione straordinaria per ripristino funzionale, compreso gli interventi per installazioni di impianti ex novo, vengono compensati a misura in base all'elenco prezzi contrattuale.

7. Per le installazioni di impianti ex novo e le sostituzioni di impianti o parti di impianti, i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale si intendono comprensivi di spese per la progettazione e tutti gli adempimenti documentali e tecnico amministrativi richiesti dalle norme di leggi e di regolamento vigenti.
8. Gli adempimenti tecnico documentali e progettuali di cui al comma precedente, si intendono quindi a totale carico dell'appaltatore, che ne dovrà tener conto nella formulazione della propria offerta.